




## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



### Servizio Autonomie Locali

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento  
Tel. 0461495022 – 495026 - Fax 0461495036  
e-mail: serv.autonomielocali@provincia.tn.it

Spettabili  
Amministrazioni comunali  
**LORO SEDI**

Spettabili  
Amministrazioni Separate  
Beni di Uso Civico  
**LORO SEDI**

Spettabile  
Comunità delle Regole  
di Spinale e Manez  
Via Roma, 19  
**38070 – RAGOLI**

Spettabile  
Magnifica Comunità di Fiemme  
P.zza C. Battisti, 2  
**38033 – CAVALESE**

Spettabile  
Consorzio dei Comuni Trentini  
Via Torre Verde, 23  
**38122 – TRENTO**

Spettabile  
Associazione prov.le delle ASUC  
c/o Consorzio comuni Trentini  
Via Torre Verde, 27  
**38122 – TRENTO**

Trento, **17 OTT. 2013**

Prot. n. S110/13/564433/1.1.2/6-13

**Oggetto:** Direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

**CIRCOLARE N. 17**

Facendo seguito alla precedente circolare n. 10 dd. 24 luglio 2013 prot. n. S110/13/410369/1.1.2/6-13 si comunica che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre u.s. (facilmente reperibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento seguendo il percorso Provincia Autonoma – delibere, determinazioni, decreti e atti

Agenzie, oltre che sulla pagina del Servizio Autonomie Locali), acquisito il parere dell'associazione più rappresentativa delle ASUC, ha approvato le direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Come è noto la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 è stata modificata con l'entrata in vigore dell'art. 79 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) e dunque sono stati adeguati i criteri direttivi dell'attività amministrativa in materia di uso civico.

Le novità introdotte consistono:

- in conseguenza della soppressione del comma 5 dell'art. 15 della L.P. 6/2005, che disciplina la sospensione del vincolo di uso civico, viene meno l'obbligo, per la determinazione del corrispettivo, di far riferimento ai valori utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento in materia di espropriazioni. Permane il principio della congruità del corrispettivo dal quale deve derivare un beneficio per la generalità degli abitanti (cfr. punto 5. delle direttive);
- nel caso in cui l'estinzione del vincolo di uso civico richiesta da un ASUC sia preordinata alla cessione gratuita del bene al comune per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità (art. 16, comma 3 lett. b) l'ASUC e l'amministrazione comunale valuteranno l'opportunità di prevedere che il comune retroceda gratuitamente il bene alla frazione ove vengano meno le finalità che hanno motivato l'estinzione del vincolo (cfr. punto 6. delle direttive);
- in caso di regolarizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 21) la richiesta di regolarizzazione può essere presentata anche con riferimento a situazioni preesistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (28 dicembre 2012) a condizione che l'ASUC interessata abbia dato previamente assenso (cfr. punto 8. delle direttive).

Non vi sono ulteriori rilevanti novità. Si rammenta che le precedenti direttive, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1600 del 04 agosto 2006, a far data dal 11 ottobre 2013 sono revocate.

L'Ufficio affari giuridici e personale degli enti locali (dott.ssa Michela Arnoldi tel. 0461 495030 e dott. Angelo Gamberoni tel. 0461 495040) è a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott. Giovanni Gardelli -

MA/AG/fz